

TITOLO V UTILIZZO SALE COMUNALI – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE ED OCCASIONALI

Art. 23 Finalità e principi generali

1. I beni immobili posseduti, a qualsiasi titolo, dal Comune di Dolo possono essere concessi temporaneamente ad Associazioni, Fondazioni, Comitati ed in genere a persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta al fine di svolgervi attività con finalità culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre che rientrino nell'ottica di erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale perseguita dal Comune di Dolo per la collettività di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente regolamento.
2. Le concessione temporanee di cui al precedente comma 1, per essere tali, devono prevedere l'uso dei beni per un periodo continuativo inferiore a 6 (sei) mesi.
3. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale congruamente motivata, i beni possono essere concessi in uso temporaneo gratuito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12, comma 7 del presente regolamento.
4. La concessione in uso temporaneo viene sottoscritta dal funzionario competente, compatibilmente con la programmazione dell'uso degli spazi e delle generali necessità dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto per quanto possibile della successione cronologica delle richieste.

Art. 24 Individuazione dei beni e delle modalità di utilizzo

1. La Giunta Comunale individua, fra gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, quelli idonei ad essere dati in concessione temporanea a terzi, e dispone a quale settore attribuirne la competenza.
2. La Giunta Comunale stabilisce modalità e limitazioni di utilizzo di tali beni e determina le tariffe dovute secondo quanto disposto dall'art. 26 del presente regolamento.
3. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, i locali idonei ad essere dati in concessione temporanea a terzi e le relative modalità di utilizzo sono elencati nell'allegato "B" del presente regolamento, suscettibile pertanto di aggiornamento con atto di Giunta Comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 25 Presentazione delle richieste e rilascio delle concessioni

1. La richiesta di utilizzazione del bene, firmata dal soggetto organizzatore o dal suo legale rappresentante, deve essere inoltrata utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Settore competente almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la manifestazione o l'attività a pena di inammissibilità e dovrà riportare:
 - l'immobile (o porzione dello stesso) per il quale viene richiesto l'utilizzo;
 - il periodo per il quale viene richiesto l'utilizzo;
 - l'indicazione dell'organismo per conto del quale viene presentata l'istanza;

Regolamento per la gestione, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale

- i dati (nome, cognome, residenza e recapito telefonico) del soggetto richiedente e del responsabile dell'iniziativa;
- l'utilizzo per il quale i locali vengono richiesti e i particolari tecnici ed organizzativi dell'iniziativa;
- l'indicazione delle fasce orarie per le quali, eventualmente, viene richiesto il riscaldamento dei locali;

nonché le dichiarazioni in merito a:

- l'assunzione a carico del richiedente di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'uso dei locali, dei beni mobili e delle attrezzature;
- l'assunzione di impegno a sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose accaduti durante l'utilizzo dei locali, dei beni mobili e delle attrezzature da parte del richiedente;
- l'impegno a provvedere al pagamento della tariffa d'uso stabilita.

2. In caso di urgenze motivate la richiesta può essere presentata anche 48 ore prima della data prevista per l'uso dei locali comunali.
3. Qualora ci siano più istanze per il medesimo immobile per periodi coincidenti, si prenderanno in considerazione le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Le richieste vengono valutate dal Settore competente in base alla disponibilità del bene per il periodo richiesto, alla compatibilità delle finalità dichiarate con gli utilizzi ammessi per il bene e alle eventuali altre esigenze dell'Amministrazione.
5. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore competente, previo versamento delle somme dovute per l'utilizzo del bene e comporta l'accettazione da parte del richiedente di tutti gli oneri e le prescrizioni in essa previste.
6. Contestualmente al rilascio della concessione viene sottoscritta dal richiedente l'attestazione di consegna delle chiavi.

Art. 26 Tariffe

1. Per l'uso dei locali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:
 - a) **Quota per uso locali:**
la quota è determinata in base alla superficie del bene, al suo pregio artistico, alla sua ubicazione, allo stato di usura degli arredi e della attrezzature lasciate a disposizione;
 - b) **Quota per spese generali dei locali:**
la quota è determinata in base ai consumi presunti di acqua, luce, riscaldamento, telefono e pulizie;
 - c) **Quota per spese diverse:**
tutte le altre spese del personale comunale eventualmente adibito all'iniziativa e del materiale fornito vengono addebitate a consuntivo sulla base dei reali oneri accertati.
2. Il pagamento delle tariffe per l'uso degli spazi avviene prima dell'utilizzo dello stesso e secondo le modalità indicate da Settore competente. In caso di spese quantificabili solo a consuntivo, le stesse andranno corrisposte al termine dell'occupazione.
3. Laddove sussista atto autorizzativo all'uso gratuito dei beni, lo stesso deve comunque essere espressamente richiamato nell'atto concessorio.

Art. 27 Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a utilizzare gli spazi direttamente e a svolgere negli stessi esclusivamente le attività per le quali sono stati concessi dal Comune di Dolo, dichiarando, per effetto della sottoscrizione della richiesta di utilizzo, che gli immobili sono adatti all'uso convenuto. Il concessionario è altresì tenuto ad osservare eventuali divieti e prescrizioni che il concedente si riserva di impartire per ragioni di pubblico interesse.
2. Il concessionario si impegna a mantenere in efficienza ed idonei all'uso i locali ad esso affidati, nonché, eventualmente, a curare la pulizia degli ambienti laddove previsto.
3. In tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dal Comune di Dolo.
4. I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di proprietà o in uso al Comune di Dolo e restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato loro consegnato.
5. Nel caso in cui venga rilevato un danno, in assenza di segnalazione, sarà ritenuto responsabile l'ultimo concessionario che ha utilizzato lo spazio.
6. I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.
7. I concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune di Dolo per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che accede agli spazi.
8. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione. Il concessionario rimane responsabile dell'agibilità dell'immobile senza rischi per l'Amministrazione Comunale.
9. L'apertura e la chiusura della struttura per la quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'uso temporaneo é a cura del richiedente.
10. Tutte le chiavi dei locali concessi per uso temporaneo e occasionale sono affidate alla custodia del Responsabile del Settore Competente, il quale dovrà tenere un registro di consegna e riconsegna delle stesse agli aventi diritto.

Art. 28 Allestimenti

1. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto.
2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di concessione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.
3. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale del Comune, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 29 Beni di proprietà del richiedente

1. Il Comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nei locali di proprietà o in uso al concessionario; pertanto, il Comune di Dolo non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli spazi.

Art. 30 Vigilanza

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione.
2. A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione ai funzionari del Comune o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari debbono immediatamente ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 31 Revoca

1. In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi e delle prescrizioni previsti dall'atto concessorio, il Comune di Dolo, previa intimazione ad adempiere entro un termine congruo, potrà dichiarare la decadenza della concessione, con conseguente obbligo di restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, senza che il concessionario possa vantare il diritto alla restituzione della somma versata per l'utilizzo.
2. E' sempre fatta salva, senza necessità di congruo preavviso, la possibilità del Comune di Dolo di sospendere temporaneamente o di revocare, in tutto o in parte la concessione, in presenza di motivi di interesse pubblico o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi.